



Taglio di Po, lì 02/04/2024

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

Spett.le Cliente,

con la presente si forniscono in breve alcune informazioni su temi di attualità. Per alcuni degli argomenti trattati potrete trovare sul sito dello Studio delle schede di approfondimento e/o dei link di rinvio a siti istituzionali di riferimento.

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"

Nell'ambito del c.d. "Decreto PNRR" è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta "Transizione 5.0" a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%. Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell'importo dell'investimento e della riduzione dei consumi energetici conseguiti.

La norma che stabilisce le modalità di accesso al credito, gli adempimenti richiesti e la regolare fruizione del credito risulta particolarmente articolata e complessa.

L'agevolazione è così sintetizzata sul sito ufficiale del governo:

<< Le imprese che investono in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale possono beneficiare di un credito d'imposta. Questo beneficio fiscale è legato alla **riduzione del consumo di energia finale** (almeno del 3%) o al **risparmio energetico nei processi** (almeno del 5%) grazie agli investimenti in **attività digitali**.

Il credito d'imposta aumenta in base al miglioramento certificato dell'efficienza energetica. Progetti devono essere certificati da un **valutatore indipendente**, con **certificazioni ex ante e ex post**. La misura comprende un regime di crediti d'imposta per le spese tra il 1° gennaio 2025 e il 31 agosto 2026. >> (www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/investimenti/transizione-5-0.html)

Si rinvia alla circolare di approfondimento presente sul nostro sito.

INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE

L'art. 1 co. 125 - 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche. Si tratta di pubblicare le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria". Gli stessi devono essere effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni. Gli obblighi di trasparenza non si applicano ove l'importo monetario (da considerarsi cumulativamente) sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. La norma



che ha conosciuto in questi anni diverse proroghe è comunque vigente e gli enti non commerciali e le imprese che vi ricadono devono attivarsi per monitorare i contributi ricevuti e esporli pubblicamente secondo le modalità che gli competono (pubblicazione su sito internet, compilazione di apposita sezione in Nota Integrativa, ecc. ecc.). Per quanto riguarda l'informativa sui siti internet l'obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica), diversamente per l'esposizione in nota integrativa si fa riferimento ai termini ordinari di approvazione del bilancio.

Si rinvia alla circolare di approfondimento presente sul nostro sito.

BONUS EDILIZI 2024

Diversi bonus edilizi sono in scadenza il 31 dicembre 2024, a meno che il Governo non li proroghi. Nella circolare di approfondimento presente sul nostro sito si offre una scheda riepilogativa dei seguenti: recupero del patrimonio edilizio, bonus mobili, ecobonus, bonus verde, eliminazione barriere architettoniche, superbonus. Si segnala che a seguito dell'evoluzione dei bonus edilizi degli ultimi anni le attività da svolgersi per l'accesso e il godimento dei bonus sono divenute particolarmente articolate e rigorose e richiedono competenze interprofessionali, pertanto accanto agli adempimenti di natura fiscale occorre già in fase di avvio rispettare tutte le previsioni ed indicazioni di natura tecnica e procedurale di spettanza di un professionista dell'edilizia.

Si segnala infine che con la pubblicazione del DL n. 39/2024, il legislatore, a decorrere dal 30/03/2024, ha ridisciplinato la possibilità di procedere all'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito in relazione ai bonus edilizi.

Come già in precedenza, il divieto prevede una serie di deroghe che il contribuente dovrà valutare al fine di procedere alla cessione delle detrazioni fruitive per spese sostenute nel 2024.

BONUS INVESTIMENTI 4.0 – NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il comma 3 dell'art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che "Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1".

Pertanto, **con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0** (e non quindi al credito R&S), **in relazione agli investimenti relativi al 2023** (che dovrebbero essere intesi come investimenti effettuati ai sensi dell'art. 109 del TUIR), **l'utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti** (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2024) **è subordinato alla comunicazione**, secondo le modalità definite dal summenzionato DM.



Di fatto, quindi, l'utilizzo delle quote residue di tali crediti sarebbe, allo stato attuale, in stand by, essendo necessario presentare l'apposita comunicazione richiesta.

Le novità riguardano in modo simile anche per gli investimenti rientranti nell'agevolazione e fatti nel 2024. In altri termini, stando al tenore della norma e in attesa delle specifiche disposizioni attuative:

- per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

Modalità e termini di invio della comunicazione (dovuta per tutte le casistiche sopra citate) saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.

LOCAZIONI (anche brevi) E STRUTTURE TURISTICHE

La Legge n. 191/2023 (di conversione del DL n. 145/2023, cd. "Decreto "Anticipi") ha potenziato la Banca dati nazionale degli immobili oggetto di locazione (introdotta dall'art. 13-quater, DL 34/2019) al fine di favorire il coordinamento informativo dei dati della PA:

- ampliandone l'ambito alle locazioni "per finalità turistiche" ed alle strutture turistico ricettive alberghiere/extra alberghiere (in precedenza era fatto riferimento alle sole "strutture ricettive")
- uniformando l'individuazione degli immobili interessati tramite un unico codice nazionale ("CIN").

I nuovi obblighi previsti ed i relativi aspetti sanzionatori possono essere riassunti come di seguito:

OBBLIGO	IN COSA CONSISTE	SANZIONE
CIN	E' istituito il codice identificativo nazionale (CIN), che ostituisce il precedente codice identificativo regionale (CIR) con riferimento alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione "per finalità turistiche", alle unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, ex art. 4 del DL 50/2017 ed alle strutture turistiche-ricettive alberghiere ed extralberghiere.	Da € 800 a € 8.000
Pubblicità	Il CIN dovrà essere: - fisicamente esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura; - indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato (siti web, portali OTA come Airbnb, Booking e d Expedia, giornali o riviste cartacee).	Da € 500 a € 5.000 (ed obbligo di immediata rimozione annuncio irregolare)



Sicurezza degli impianti	Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o breve ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, gestite nelle forme imprenditoriali, devono essere dotate di: - dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti; - nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.	Da € 600 a € 6.000 per ciascuna violazione
Segnalazione	L'attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale, esercitata sia direttamente che tramite intermediari, è soggetta a obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicato l'immobile.	Da € 2.000 a € 10.000

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) entra in vigore in sostituzione del precedente Codice Identificativo Regionale (CIR), per le seguenti categorie di immobili e strutture:

- Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
- Locazioni brevi di immobili
- Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere

Cordialmente

Studio Duò e Associati